



COMUNE DI MARTA – PROVINCIA DI VITERBO

ORDINANZA N. 13/2018

Prot.n. 4778 del 02.07.2018

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DEL SINDACO

OGGETTO: *Prosecuzione del servizio di igiene urbana e affini e del servizio della raccolta differenziata nel territorio del Comune di Marta da parte dell'ATI GEA srl – FORNARI ECOLOGIA ITALIA srl - Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e del D. Lgs. n. 267/2000.*

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

Visto il D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii;

Visto il contratto di appalto stipulato presso gli Uffici Comunali ubicati in Piazza Umberto I, n.1, con l'ATI GEA srl – FORNARI ECOLOGIA ITALIA srl, con sede rispettivamente a L'Aquila in Via XX Settembre n.17/19 e a Roma in Via Tuscolana n.666, n. rep. 224 del 19.12.2013 relativo all'esecuzione del servizio di igiene urbana e affini nel territorio del Comune di Marta;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 11.03.2016 è stato approvato il progetto guida per l'affidamento dell'appalto del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed il capitolato speciale d'appalto del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e del loro smaltimento;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 11.03.2016 è stato approvato il progetto guida per l'affidamento dell'appalto del servizio di igiene urbana ed il capitolato speciale d'appalto del servizio di spazzamento stradale e della raccolta differenziata dei cestini stradali, della gestione dell'ecocentro comunale ed altri servizi accessori;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 03.08.2016, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, è stato riapprovato:

- il capitolato speciale d'appalto del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e del loro smaltimento e della gestione dell'ecocentro comunale, per la durata di anni cinque;
- il progetto guida del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e del loro smaltimento e della gestione dell'ecocentro comunale, per la durata di anni cinque;
- il disciplinare tecnico per l'appalto del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e del loro smaltimento e della gestione dell'ecocentro comunale, per la durata di anni cinque;
-

Atteso che con determinazione a contrarre n. 67 del 31.03.2017, in riferimento alle procedure di appalto per l'affidamento dei servizi di Igiene Urbana, sono stati stabiliti: il fine di pubblico interesse

che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto; il valore economico; la forma del contratto; le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;

Preso atto che, a seguito di un ulteriore ed obbligatorio aggiornamento di tutta la documentazione di gara alla luce del D.Lgs. 56/2017, con determinazione a contrarre n. 197 e n.198 del 30.09.2017 tramite la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Montefiascone, in riferimento alle procedure di appalto per l'affidamento dei servizi di Igiene Urbana, Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e Gestione dell'Ecocentro e spazzamento, sono state attivate le procedure per l'affidamento del servizio e con nota prot. 7792 del 30.09.2017 sono stati trasmessi alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Montefiascone tutti gli atti necessari all'attivazione della procedura;

Dato atto che, nonostante fossero trascorsi diversi mesi dall'avvio della pratica alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Montefiascone, l'Amministrazione Comunale di Marta non riusciva, pur non avendo alcuna responsabilità in merito, ad appaltare il servizio de quo e che, in considerazione dei tempi di gara, non sarebbe comunque riuscita a farlo per molti mesi ancora;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 07.11.2017, con cui l'Amministrazione comunale di Marta manifestava la propria volontà di recedere unilateralmente dalla convenzione della costituita C.U.C. per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art.33, comma 3-bis del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., tra i Comuni di Montefiascone, Capodimonte e Marta;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 07.11.2017, con cui l'Amministrazione comunale di Marta approvava lo schema di convenzione con la Provincia di Viterbo per la costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione delle procedure di affidamento e gare di lavori, servizi e forniture e nel contempo aderiva alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Viterbo;

Atteso che il Comune di Marta in data 14.11.2017, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, stipulava la Convenzione Disciplinante la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo per i lavori e le forniture di beni e servizi;

Preso atto che con determinazione a contrarre n. 230 del 15.11.2017 si rettificava, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di affidamento di appalto dei lavori e dei servizi a seguito di invio della determinazione a contrarre presso la Centrale Unica di Committenza del Comune di Montefiascone, le Determinazioni n. 197 e n.198 del 30.09.2017 ed altre, avvalendosi per l'espletamento dei procedimenti della Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Viterbo, con cui con l'Amministrazione comunale si è convenzionata a seguito della Delibera di Consiglio n. 36 del 07.11.2017;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 29.11.2017 con cui è stato approvato il nuovo progetto guida ed il capitolato speciale d'appalto del servizio di spazzamento stradale e della raccolta differenziata dei cestini stradali, della gestione dell'ecocentro comunale ed altri servizi accessori, demandando al Responsabile di Area Tecnica di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti per dare concreta attuazione alla volontà dell'Amministrazione Comunale, trasmettendo gli atti alla nuova Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Viterbo;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.139 del 29.11.2017 con cui è stato approvato il nuovo progetto guida ed il capitolato speciale d'appalto del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e del loro smaltimento, demandando al Responsabile di Area Tecnica di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti per dare concreta attuazione alla volontà dell'Amministrazione Comunale, trasmettendo gli atti alla nuova Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Viterbo;

Preso atto che con nota Prot. n.10092 del 23.12.2017 sono state definitivamente attivate le procedure per l'affidamento dei servizi di Igiene Urbana e sono stati trasmessi alla Stazione Unica Appaltante, istituita presso la Provincia di Viterbo, tutti gli atti necessari alla pubblicazione dei relativi Bandi di gara entro il 27.01.2018;

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale N. 15/2017, prot. n. 10217 con cui si ordinava All'ATI GEA srl – FURNARI ECOLOGIA ITALIA srl, con sede rispettivamente a L'Aquila in Via XX Settembre n.17/19 e a Roma in Via Tuscolana n.666, di proseguire sia il servizio di igiene urbana e affini, sia il servizio di raccolta differenziata sul territorio del Comune di Marta per un periodo transitorio di sei mesi con decorrenza dal 01.01.2018;

Preso atto che con verbale del 03.05.2018, da parte della Stazione Unica Appaltante, presso la Provincia di Viterbo, si procedeva, in sede di seggio di gara per “ L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E GESTIONE DELL’ECOCENTRO PER MESI 60 – CIG. 73516483D9” alla verifica della documentazione contenuta nell’offerta tecnica, accertandone la regolarità per tutte 10 le ditte ammesse e si disponeva l’invio delle buste B Offerte Tecniche alla Commissione Giudicatrice e che la stessa Commissione nelle date del 19.06.2018 e 26.06.2018 si è riunita per provvedere all’esame delle Offerte Tecniche;

Preso atto che con verbale del 21.06.2018, prot. VT1-R1-0028700-2018, da parte della Stazione Unica Appaltante, presso la Provincia di Viterbo, è stata proposta quale aggiudicataria provvisoria della procedura per “ L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA SPAZZAMENTO E SERVIZI CONNESSI PER 5 ANNI – CIG. 7354732467E” la Ditta PRAGMA SOC.CON.S. a.r.l. con sede in Strada Colle Rosa, 2 – Castel Madama (RM) con punteggio totale di 72,55/100, con un ribasso del 1,51% e che è sono stati avviati i successivi adempimenti di verifica dei requisiti della ditta risultata vincitrice;

Atteso pertanto che, in attesa del regolare ed imminente perfezionamento delle procedure sopra menzionate, risulta necessario provvedere urgentemente in merito alla regolare e ininterrotta prosecuzione sia del servizio di igiene urbana e affini sia del servizio di raccolta differenziata nel territorio del Comune di Marta in quanto, per le caratteristiche e l’unitarietà dei servizi stessi, questi ultimi non possono subire interruzioni di sorta che potrebbero creare gravi situazioni di pericolo per la salute e igiene pubblica;

Visto l’art. 191, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo cui “.....qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente” il Sindaco può emettere ordinanza contingibile e urgente per consentire “il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.....”.

Visto l’art. 191, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. 152/2006 ai sensi del quale “... Dette ordinanze..... hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”; Considerato che la situazione in cui versava il Comune era riconducibile all’ipotesi contemplata nelle previsioni di cui al citato articolo 191 perché sussistevano gravi condizioni e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, che imponevano di intervenire con una ordinanza contingibile e urgente, non essendo possibile altrimenti provvedere al fine di assicurare la continuità dei servizi succitati nelle more dello svolgimento della regolare procedura amministrativa per l’espletamento della gara oramai prossima all’indizione;

Ritenuta sussistente la necessità di assicurare la continuità del servizio sia di igiene urbana e affini che di raccolta differenziata nel territorio del Comune di Marta, mediante l'adozione di un provvedimento "extra ordinem" a fronte della situazione creatasi;

Preso atto pertanto che sussistono i presupposti per ordinare all'ATI GEA srl – FORNARI ECOLOGIA ITALIA srl, con sede rispettivamente a L'Aquila in Via XX Settembre n.17/19 e a Roma in Via Tuscolana n.666, di proseguire sia il servizio di igiene urbana e affini sia il servizio di raccolta differenziata sul territorio del Comune di Marta per un periodo transitorio, dando atto che l'efficacia del provvedimento verrebbe meno automaticamente a seguito della definizione della procedura della nuova gara d'appalto e al conseguente subentro del nuovo assegnatario del servizio, previsto entro e non oltre 60 giorni dalla stipula del contratto o dall'efficacia del provvedimento dirigenziale di affidamento del servizio, ricorrendone gli estremi di legge;

Ritenuto che i servizi di cui trattasi, in questa fase transitoria e di emergenza, debbano proseguire alle stesse condizioni (sia giuridiche sia economiche) del contratto;

Atteso che gli appalti pubblici per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e del loro smaltimento ed del servizio di spazzamento stradale e della raccolta differenziata dei cestini stradali, saranno definitivamente aggiudicati presumibilmente entro il mese di settembre 2018;

Visto l'art. 13, comma 2, della Legge 833/78 istituita dal Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 117 del D.lgs 112/98;

Visto l'art. 191 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visti gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 che conferiscono al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti sia in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica esclusivamente a carattere locale sia al fine di prevenire o di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana;

Visto l'art. 7 bis del citato D. Lgs. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;

Visto l'art. 650 del Codice Penale che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o di igiene;

ORDINA

All'ATI GEA srl – FORNARI ECOLOGIA ITALIA srl, con sede rispettivamente a L'Aquila in Via XX Settembre n.17/19 e a Roma in Via Tuscolana n.666, di proseguire sia il servizio di igiene urbana e affini sia il servizio di raccolta differenziata sul territorio del Comune di Marta per un periodo transitorio di quattro mesi con decorrenza dal 01.07.2018, ai sensi dell'art. 191 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs.152/06;

DA' ATTO INOLTRE

Che l'efficacia del presente provvedimento verrà meno automaticamente a seguito della definizione della nuova gara d'appalto e del conseguente subentro del nuovo assegnatario del servizio, previsto entro e non oltre 60 giorni dalla stipula del contratto o dall'efficacia del provvedimento dirigenziale di affidamento del servizio, ricorrendone gli estremi di legge;

AVVERTE

che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente ordinanza evidenziando che, qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, i trasgressori verranno puniti con l'applicazione della sanzioni dal D.Lgs. n. 152/2006 nonché con le conseguenti sanzioni penali;

DISPONE

- che i Responsabili dei Servizi Tecnico - Polizia Locale - Contratti - Legale - Finanziario si attivino per l'adozione di tutti gli atti conseguenti, attuativi della presente ordinanza;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario predisponga gli atti necessari per l'individuazione delle fonti di finanziamento e per lo stanziamento di eventuali somme di bilancio a copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento;
- che la presente ordinanza venga notificata alla All'ATI GEA srl – FURNARI ECOLOGIA ITALIA srl, con sede rispettivamente a L'Aquila in Via XX Settembre n.17/19 e a Roma in Via Tuscolana n.666;
- che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità con affissione all'Albo pretorio informatico e sul sito Internet del Comune di Marta, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33/2013 e per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nel Comune di Marta, con contestuale trasmissione, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, a mezzo posta elettronica certificata, a:
 - Prefettura di Viterbo;
 - Presidente della Provincia di Viterbo;
 - Assessore dell'Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Marta;
 - A.S.L. n. 2 VT1 di Montefiascone;
 - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Marta;
 - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Marta;
 - Comando di Polizia Municipale;
 - Alla Stazione Locale dei Carabinieri

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

IL SINDACO
F.to (Maurizio Lacchini)